



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO EX ART. 163 L.F.

CONC. PREV. JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

7/2019 N.R. Conc. prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dr.ssa Bianca Manuela Longo	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Premesso che:

- 1) con decreto ex art. 163 L.F. del **12.03.2020** la società JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con nomina della dott.ssa Alessandra Forlani quale commissario giudiziale e fissazione dell'adunanza dei creditori per il giorno 16.07.2020, successivamente rinviata al 26.11.2020,
- 2) a seguito di istanza depositata in data 17.09.2020 dalla società proponente, con provvedimento dell'01.10.2020 alla JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE veniva assegnato il termine di novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 9 co. 2 D.L. n. 23/2020, conv. con legge n. 40/2020.

Letta la proposta concordataria, il piano e la documentazione depositate dalla società istante il 30.12.2020;

letto il parere del commissario depositato in data 11.01.2021,

richiamato il provvedimento collegiale del 22.01.2021;

lette le integrazioni depositate dalla proponente il 04.02.2021 ed il parere del commissario depositato il 09.02.2021, si dispone quanto segue.

LA PROPOSTA CONCORDATARIA

La Jumbo Engineering Srl in liquidazione ha presentato una proposta di concordato preventivo cd. misto, con la quale la società intende pagare i propri creditori **suddivisi in undici classi**.

In particolare, *“la proposta si basa sulla volontà manifestata da una società che svolge attività complementari alla Jumbo Engineering srl in liquidazione di acquisire l'azienda costituita dai macchinari e dal Know how dell'azienda, assumendo la gran parte dei dipendenti dell'azienda Jumbo [...] Il piano concordatario prevede in sintesi l'alienazione del complesso immobiliare in Baronissi per complessivi € 3.060.937,00, del magazzino per € 22.000, un recupero dei crediti per € 54.000, le giacenze di numerario in cassa e presso i conti correnti per € 2.782,06, un introito di € 165.000 quale corrispettivo del fitto di azienda ed infine € 150.050,00, derivanti dalla cessione del ramo produttivo dell'azienda con i relativi macchinari”* (cfr. pagg. 1 e 2 della proposta).

Come già anticipato, la proposta prevede la suddivisione dei creditori nelle undici classi di seguito elencate, secondo le indicate percentuali di soddisfazione:

Classi di creditori privilegiati:

1) Banche ipotecarie (Unicredit 100% - BCC Fisciano 79,8%, pari al valore del bene sul quale insiste la causa legittima di prelazione)

2) Dipendenti (100%)

3) Dipendenti per TFR (100%)

4) Professionisti (100%)

5) Altri creditori privilegiati ex art. 24 c.33 L.449/97 (MCC, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Campania, per crediti complessivamente pari ad euro 894.059,30). *“Questi debiti, nel piano concordatario saranno soddisfatti al 79 % del loro importo, per una soma pari ad € 706.307,00 [...] La parte residua del debito trova allocazione nella apposita classe dei crediti Chirografari ex privilegiati che riceverà un ulteriore ristorno del 3% per € 5.632,57. Il ristorno complessivo di tali crediti sarà pertanto di € 711.939,57”* (cfr. pag. 15 della proposta depositata il 30.12.2020).

6) Debiti tributari ed esattoriali (pari complessivamente ad euro 2.474.664,22), soddisfatti per una parte al 5% e per la restante parte al 3% (quest'ultimo credito è inserito nell'apposita classe degli ex privilegiati, ora chirografari);

7) Altri creditori privilegiati (Comune di Baronissi, per un credito di euro 263.107,00). *“Questo debito nel piano concordatario sarà soddisfatto al 5% quale debito*

privilegiato per euro 13.155,35. La parte residua trova allocazione della apposita classe dei crediti chirografari ex privilegiati che riceverà un ulteriore ristorno del 3% per euro 7.498,55. L'importo complessivo di ristorno del debito ammonta pertanto ad euro 26.653,90" (cfr. pag. 18 della proposta);

8) Altri debiti esattoriali privilegiati (pari ad euro 12.447,98: cfr. pag. 18) che saranno soddisfatti al 5%;

Classi di creditori ammesse al voto: chirografari e privilegiati degradati al chirografo.

9) creditori chirografari (fornitori, debiti commerciali e simili) soddisfatti al 3% (cfr. pagg. 39 e 40);

10) creditori chirografari di natura finanziaria (banche chirografarie, finanziatori chirografari, etc.) soddisfatti al 2% (cfr. pagg. 39 e 40);

11) creditori chirografari ex privilegiati, soddisfatti al 3% (cfr. pag. 24).

A fronte di un **passivo accertato pari ad euro 7.445.416,58** (la situazione economica a cui fa riferimento la proposta è quella al 31.07.2019: cfr. pag. 26 della proposta) ed in considerazione della rinuncia dei soci (condizionata all'omologazione del concordato) al credito da essi vantato nei confronti della società per complessivi euro 309.128,00, la JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto il pagamento di complessivi euro 3.357.844,16 e precisamente:

- euro 357.801,60 per i crediti prededucibili (valore prudenzialmente indicato);
- euro 1.524.395,29 in favore dei creditori ipotecari;
- euro 1.357.957,62 in favore dei creditori privilegiati;
- euro 117.689,65 in favore dei creditori chirografari.

Per un **totale del fabbisogno concordatario pari ad euro 3.357.844,16** (cfr. pag. 47 della proposta).

Al piano depositato risulta allegato quanto previsto dall'art. 161 L.F., inclusa la relazione del professionista di cui al comma 3 – dott. D'Alessandro Vitale: cfr. all. 8 - che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Inoltre:

1) essendo prevista la falcidia di alcuni creditori ipotecari (BCC Fisciano) per incapacienza del bene sul quale grava l'ipoteca, nonché di creditori che vantano un privilegio generale mobiliare (Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania e Comune di Baronissi), risulta allegata la relazione del professionista ex art. 160 co. 2 L.F. (dott.

OSSERVAZIONI

La proposta formulata dalla JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, pur avendo natura cd. mista - giacché alla liquidazione del bene immobile e del recupero dei crediti si affianca il fitto ponte dell'azienda in funzione della successiva cessione - soggiace alla disciplina di cui all'art. 186 bis L.F. e ciò anche con riferimento all'assenza di un obbligo di percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, invece prevista dall'art. 160 ult. co. L.F. in caso di concordato liquidatorio.

Al riguardo risultano applicabili i recenti approdi della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che *“il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe”* (Cass. civ. n. 29742/2018).

Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che all'applicazione dell'art. 186 bis L.F. non osta la circostanza che una proposta concordataria preveda la continuità dell'azienda e l'alienazione di una parte - pur prevalente - dei beni societari; ciò in quanto *“il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagna una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori”* (Cass. civ. n. 734/2020).

Qualificata la proposta concordataria in esame, occorre osservare che in data 04.02.2021 la società proponente ha specificato alcuni profili evidenziati dal collegio con provvedimento del 22.01.2021.

In particolare, la JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha precisato:

- che la Geeico Engineering s.r.l. continuerà a pagare i canoni di affitto a meno che non venga venduto l'immobile o l'azienda a terzi. **In particolare, qualora dovesse risultare aggiudicataria dell'azienda della proponente, la Geeico "proseguirà la gestione nel sito di Baronissi corrispondendo il canone concordato ed alla fine dei trenta mesi indicati nel contratto corrisponderà il prezzo proposto per l'azienda di 150.050,00. Pagamento che, per tale motivo, sarà garantito da apposita polizza fideiussoria con valenza tre anni dall'inizio del contratto di affitto dell'azienda, quindi per un periodo maggiore dei trenta mesi previsti nel contratto" (cfr. pag. 5 dell'integrazione del 04.02.2021);**

- nel caso di vendita a terzi dell'immobile di Baronissi, la GEEICO collocherà l'azienda della Jumbo nell'ambito del sito del Consorzio ASI di Salerno.

CONCLUSIONI

Rilevato che la documentazione in atti, le integrazioni documentali prodotte dalla proponente ed i pareri espressi dal precommissario consentono di ritenere allo stato esaurita la funzione del controllo demandato al Tribunale nelle ipotesi di concordato preventivo, il quale, come noto, mira a fornire ai creditori compiuti elementi di giudizio, con particolare riferimento alla relazione del professionista ex art. 161 co. 3 L.F. ed al giudizio di fattibilità in esso contenuto, nonché alla descrizione dell'alea connaturata a qualsivoglia ipotesi di proposta concordataria (ciò al fine di consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole);

ritenuto che ogni ulteriore profilo attinente all'esame della proposta e del piano concordatario - anche in termini di convenienza e di fattibilità economica - spetta esclusivamente ai creditori,

tenuto conto che, tra le altre cose, la proposta concordataria prevede un introito di euro 165.000,00 quale corrispettivo del fitto di azienda versato dalla Geeico e di ulteriori euro 150.050,00 derivanti dalla cessione, in favore della medesima Geeico, del ramo produttivo dell'azienda con i relativi macchinari;

osservato che, ai sensi dell'art. 182 L.F., "alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano gli articoli da 105 a 108 ter L.F.";

considerato, pertanto, che alla scadenza del periodo di trenta mesi dalla stipula del contratto di affitto di azienda (avvenuta il 24.12.2020), dunque a far data dal 24.06.2023 **l'azienda oggetto del contratto potrà essere trasferita alla Geeico Engineering s.r.l. al prezzo di euro 150.050,00 soltanto previa apertura di una procedura competitiva volta a verificare l'esistenza di altri interessati ad acquistare l'azienda ad un prezzo più alto;**

osservato che la società proponente ha versato finora euro 55.000,00 quale cauzione per spese di procedura;

LETTI

gli artt. 160, 161, 162, 163 e 163 L.F.,

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della procedura di concordato preventivo proposta dalla società **JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Baronissi (SA) al viale Gianni Agnelli snc Zona Industriale Area PIP iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Salerno con numero d'iscrizione 03465110652;

CONFERMA

quale **Giudice delegato** per la procedura il dott. PASQUALE VELLECA;

ORDINA

la convocazione dei creditori per il 10/06/2021, ore 12:30, onerando il commissario di comunicare alla Geeico Engineering s.r.l. ed ai creditori – anche tramite pec - il presente provvedimento, nonché la proposta e il piano del debitore **entro il** 15/03/2021;

CONFERMA

la nomina quale commissario giudiziale della dott.ssa Alessandra Forlani;

DISPONE

ove ciò non sia già stato fatto, che il commissario giudiziale proceda senza indugio alla trascrizione nei pubblici registri del presente provvedimento sugli immobili descritti nella

proposta (in particolare, sul complesso immobiliare sito in Baronissi di proprietà della proponente);

PRECISA


che alla scadenza del periodo di trenta mesi dalla stipula del contratto di affitto di azienda (avvenuta il 24.12.2020), dunque a far data dal 24.06.2023 l'azienda oggetto del contratto potrà essere trasferita alla Geeico Engineering s.r.l. al prezzo di euro 150.050,00 soltanto previa apertura di una procedura competitiva volta a verificare l'esistenza di altri interessati ad acquistare l'azienda ad un prezzo più alto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla società proponente, al commissario dott.ssa Alessandra Forlani, nonché al P.M. sede.

Nocera Inferiore, 26/02/2021


Il giudice del. ed est.

dr. Pasquale Velleca



Il Presidente

dr. Antonio Sergio Robustella



Il Cancelliere Esperto
Gaetana Esposito



Il Cancelliere Esperto
Gaetana Esposito